

## BOZZA DI CONVENZIONE

### CONCESSIONE IN PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DELLA MOBILITA' E DI SMART MOBILITY

TRA

Il Comune di Caserta, in persona del Responsabile *p.t.* del Settore, (C. F. 80002210617), con sede in Caserta alla piazza Vanvitelli n. 64, nelle vesti di concedente; il Responsabile elegge il proprio domicilio ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente e dichiara di essere munito dei poteri idonei ad impegnare verso l'esterno l'Ente stesso;

E

CONCESSIONARIO, con sede legale in \_\_\_\_\_ alla via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F./P. IVA, \_\_\_\_\_ REA \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante *p.t.*, \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, con domicilio eletto presso la sede sociale;

Il Concedente ed il Concessionario di seguito saranno indicati anche quali Parte (individualmente) o Parti (congiuntamente)

PREMESSO CHE

1. in data 10.03.2021 il Comune di Caserta ha ricevuto una proposta di finanza di progetto per la realizzazione e la gestione di un sistema integrato di mobilità urbana e di smart mobility;
2. la proposta è stata ritenuta di interesse da parte della P.A., sia perché innovativa, sia perché tesa alla realizzazione di una smart city compatibile con i valori dell'ambiente ed in grado di offrire ai cittadini casertani un ambiente più salubre e vivibile oltre che di individuare nel capoluogo una delle città più all'avanguardia d'Italia sul tema;
3. la finanza di progetto coinvolge le prestazioni relative alla gestione dei parcheggi e delle aree adibite alla sosta a pagamento, alla gestione delle contravvenzioni elevate dagli ausiliari del traffico, alla gestione delle contravvenzioni elevate dalla Polizia Municipale, all'installazione di un sistema di controllo "Targa System", all'installazione ed alla gestione di telecamere c.d. smart per il monitoraggio del passaggio di autoveicoli, alla realizzazione ed al controllo di zone a traffico limitato, alla realizzazione ed alla gestione della segnaletica stradale, al ripristino stradale post-incidenti, al servizio di carro gru, all'installazione ed alla gestione di centraline di monitoraggio della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico, alla gestione di servizi di mobilità alternativa; ad una campagna di comunicazione e di ascolto dei cittadini; all'installazione colonnine di ricarica auto elettriche; alla realizzazione di una rete per la mobilità sostenibile; al pronto intervento per la messa in sicurezza del manto stradale dei tratti di strada interessati da stalli;
4. in esecuzione dell'atto di indirizzo con cui si è preso atto della meritevolezza della proposta e la si è inserita negli atti di programmazione dell'Ente, sono stati adottati tutti i provvedimenti dirigenziali utili a concretizzare l'obiettivo indicato dalla Giunta e dal Consiglio Comunale;

5. la procedura ad evidenza pubblica, finalizzata all'individuazione del soggetto cui assegnare la concessione sopra riportata, si è conclusa in data \_\_\_\_ con l'aggiudicazione della stessa in favore di \_\_\_\_\_, che aveva formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la P.A.;
6. le parti intendono disciplinare mediante apposito contratto la concessione di realizzazione e gestione di un sistema integrato di mobilità e di smart mobility;
7. costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario: l'importo dell'investimento, che è pari ad € **3.721.192,00** al netto IVA e, in particolare, i costi di progettazione pari ad € **319.552,00** di cui € **319.552,00** per spese tecniche, accantonamenti, altri oneri di sicurezza e imprevisti e € **00,00** per la presentazione della proposta e quelli di costruzione pari ad € **2.517.140,00** di cui:
- per le centraline: € **80.000,00**
  - per le telecamere e segnaletiche: € **590.000,00**
  - per interventi di manutenzione: € **45.000,00**
  - per i sensori BOA, varchi ZTL e autovelox: € **1.802.140,00**
  - oltre a € **884.500,00** per altri beni;
8. Il proponente dichiara sin d'ora che in caso di eventuale mancata aggiudicazione al medesimo della procedura ad evidenza pubblica da svolgersi egli – rinunciando in parte a quanto riconosciutogli dall'art. 183, comma 15 C.C.P. – richiederà all'aggiudicatario a titolo di ristoro per le spese di progettazione e di presentazione del progetto esclusivamente la somma di € 100.000,00 e non avrà null'altro a pretendere né dall'aggiudicatario né dalla stazione appaltante.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

## SEZIONE I CONDIZIONI GENERALI

### 1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il presente contratto regola i rapporti tra le parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
3. I documenti contrattuali elencati nell'allegato 1, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
4. Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione Europea.

### 2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del contratto, i termini elencati nell'allegato 2, assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'allegato medesimo.

### 3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il contratto costituisce per le parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.
2. Il concessionario, in persona del legale rappresentante p.t., dichiara e garantisce che:
  - a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il contratto ed adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti;

- b) si trova nel libero e pieno esercizio dei propri diritti;
- c) è in possesso al momento della stipula del contratto e sarà in possesso per tutta la durata della concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, le licenze, le autorizzazioni ed i permessi necessari per l'esercizio della propria attività di impresa in qualità di concessionario;
- d) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto;
- e) non esistono motivi ostativi alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, commi 9 e 11 del d. lgs. 50/16;

3. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) ed il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art. 13.

4. Non è ammessa la cessione del contratto.

#### 4. OGGETTO

1. Il contratto ha ad oggetto la realizzazione e l'affidamento in concessione per anni 10 (con possibilità di proroga per ulteriori 10 anni ove l'Amministrazione non decida di internalizzare il servizio) di un sistema integrato di gestione: dei parcheggi e delle aree adibite alla sosta a pagamento, della gestione delle contravvenzioni elevate dagli ausiliari del traffico, della gestione delle contravvenzioni elevate dalla Polizia Municipale, dell'installazione di un sistema di controllo "Targa System", dell'installazione e dell'utilizzo di telecamere c.d. smart per il monitoraggio del passaggio di autoveicoli, della realizzazione e del controllo di zone a traffico limitato, della realizzazione e della gestione della segnaletica stradale, del ripristino stradale post-incidenti, del servizio di carro gru, dell'installazione e della gestione di centraline di monitoraggio della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico, della gestione di servizi di mobilità alternativa, di una campagna di comunicazione e di ascolto dei cittadini, della installazione di colonnine di ricarica auto-elettriche; della realizzazione di una rete per la mobilità sostenibile del servizio di pronto intervento per la messa in sicurezza del manto stradale dei tratti di strada interessati da stalli. Il valore della concessione è **orientativamente individuato in € 39.203.111,00**

2. In particolare, formano oggetto del contratto le seguenti attività ulteriori rispetto a quelle riportate nel comma precedente:

- a) ogni analisi e/o attività connesse e funzionali alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema;
- c) l'esecuzione dei lavori presupposti a regola d'arte ed in conformità con il progetto tecnico;
- d) la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale, di tutte le apparecchiature installate e utilizzate nel servizio integrato, secondo le previsioni del progetto tecnico, per tutta la durata della concessione e con la tempistica di cui al Piano Economico Finanziario;
- e) la gestione e lo sfruttamento economico del sistema per tutta la durata della concessione in conformità a quanto stabilito nella sezione V;
- f) l'assistenza tecnica al Comune allo scopo di rendere il sistema ulteriormente più funzionale.

3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del presente contratto.

4. L'importo degli interventi, come scaturito dalla procedura ad evidenza pubblica, è fisso ed invariabile.

5. Il concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del contratto. Sono, in ogni caso, a carico del concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento di diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

6. Sono escluse dalla concessione tutte le attività ed i servizi non espressamente indicati nel contratto, nel progetto tecnico e nel PEF.

## 5. DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà durata di anni 10 a partire dalla consegna delle aree.

2. Alla scadenza del periodo, il servizio dovrà essere prorogato per altri dieci anni salva l'ipotesi che l'Amministrazione non decida di internalizzare il servizio medesimo.

3. In caso di internalizzazione solo parziale, il contratto verrà prorogato per la parte di esso non internalizzata, con relative riparametrazioni.

4. In sede di proroga il concedente potrà introdurre modifiche per attività aventi un valore massimo corrispondente al 20% dell'importo iniziale della concessione.

## SEZIONE II

### 6. CONCESSIONARIO

1. Il concessionario dichiara e garantisce quanto segue:

a) il concessionario è una società validamente costituita ha un capitale sociale di € \_\_\_\_\_, interamente sottoscritto e versato [ovvero versato nella misura del %];

b) (eventuale in caso di costituzione di società di progetto) la partecipazione al capitale della società di progetto è così suddivisa tra i soci;

- soci costruttori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione SOA:

1. (nome del socio) (quota di partecipazione);

2. (nome del socio) (quota di partecipazione).

- soci gestori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione:

1. (nome del socio) (quota di partecipazione);

2. (nome del socio) (quota di partecipazione).

- soci che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione in sede di gara:

1. (nome del socio) (quota di partecipazione);

2. (nome del socio) (quota di partecipazione).

2. Il concessionario si impegna a:

a) comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della società di progetto risultante dal libro soci;

b) trasmettere annualmente al concedente la visura camerale aggiornata;

c) trasmettere annualmente al concedente, entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea, il bilancio di esercizio depositato;

d) trasmettere annualmente al concedente i dati economico-finanziari che attestino il perdurare della solidità patrimoniale;

e) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della concessione, in relazione alla fase di avanzamento del

contratto ed in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del contratto medesimo;

f) comunicare al concedente, entro il termine perentorio di 30 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di ordine tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del contratto. Con la stessa comunicazione il concessionario è tenuto ad indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all'art. 40.

## 7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA

1. La cessione delle quote è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della società di progetto ed a garantire il buon adempimento degli obblighi della stessa sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

b) nei casi di sostituzione di cui all'art. 6, c. 2, lett. f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli del socio uscente e deve essere individuato dal concessionario entro 90 giorni dalla comunicazione effettuata al concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del concedente, finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di 30 giorni. È facoltà del concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace; c) le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella compagine sociale o uscire dalla stessa in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornire tempestiva comunicazione al concedente, non oltre i 5 giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante.

2. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al c. 1 lett. a), previa autorizzazione del concedente, da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al c. 1, lett. b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.

3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all'autorizzazione preventiva del concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l'operazione non determini la violazione di uno degli obblighi del contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della concessione alla data dell'operazione.

4. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della società di progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal c.c. per il tipo di società all'uopo costituita.

## SEZIONE III DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

### 8. AUTORIZZAZIONI

1. Al concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la progettazione,

realizzazione e messa in esercizio della concessione, previste da leggi, regolamenti e statuti tempo per tempo vigenti come di sua competenza.

2. Al concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle diverse autorizzazioni necessarie per la progettazione, realizzazione e messa in esercizio della concessione.

Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il ritardo derivi dal fatto del concedente e di avere, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo ed azioni ai fini dell'ottenimento stesso. In caso di aggravio a carico del concessionario si applica altresì la penale di cui all'art. 22, c. 4.

3. Qualora la parte competente all'ottenimento delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti, dimostri che il ritardo derivi dal fatto del terzo e di avere, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo ed azione ai fini dell'ottenimento stesso, nulla è dovuto tra le parti,

4. Spetta al concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni acquisite.

## 9. OBBLIGHI ED ATTIVITA' DEL CONCEDENTE

1. Il concedente si impegna a corrispondere al concessionario, per le attività previste a suo carico nel contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabiliti, tutte le somme dovute ai sensi degli art. 25 e 26, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.

2. Compete al concedente:

a) approvare le eventuali varianti;

b) nominare il responsabile del procedimento, il direttore dei lavori, l'organismo di verifica di regolare esecuzione degli interventi, il direttore dell'esecuzione, nel rispetto dell'art. 31, c. 13, d. lgs. 50/16;

c) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso ed acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del concessionario;

d) vigilare sulla corretta erogazione dei servizi da parte del concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni ed i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel progetto esecutivo, ed adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;

e) segnalare all'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato ed all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti ed ai comportamenti del concessionario e delle altre imprese titolari di affidamento di lavori, forniture e servizi relativi alla concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della l. n. 287/90 e del d. lgs. 50/16, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

3. Il concedente si impegna a comunicare al concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua responsabilità che condizioni la concessione. In particolare, il concedente è tenuto a trasmettere al concessionario le seguenti informazioni e documenti:

a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi degli art. 21 e 28;

b) ogni informazione e/o documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessati dalla concessione;

c) ogni provvedimento del concedente in relazione all'uso delle aree limitrofe a quelle interessate dalla concessione;

d) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della concessione ai sensi dell'art. 43.

## 10. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI ED ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla realizzazione degli interventi ed alla gestione della concessione.

2. Il concessionario dichiara e garantisce di:

a) avere posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla concessione. Il concessionario non può pertanto eccepire durante la progettazione, l'esecuzione degli interventi e la gestione del servizio, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;

b) aver valutato e condiviso il progetto tecnico, approvato dal concedente, e i relativi allegati. Il concessionario, pertanto, non può in ogni caso eccepire, durante la progettazione, la realizzazione degli interventi e la gestione dei servizi, i vizi della progettazione, ancorché fatta propria dal concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia ed alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso.

3. Il concessionario, tra l'altro, si obbliga a:

a) acquisire le autorizzazioni, come previsto dall'art. 9;

b) mantenere valide e efficaci le stesse autorizzazioni;

c) sottoscrivere il contratto di finanziamento o far sì che le obbligazioni e/o i titoli di cui all'eventuale project bond siano interamente collocati o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre 18 mesi dalla stipula del contratto ai sensi dell'art. 165 del d. lgs. 50/16. Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 38, senza alcun diritto in favore del concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte;

d) consegnare al concedente copia del contratto di finanziamento, della documentazione finanziaria relativa all'eventuale project bond o la dichiarazione del concessionario di autofinanziamento del progetto attraverso forme alternative all'indebitamento verso terzi nonché copia di tutti i documenti ad essi commessi, ivi inclusi eventuali allegati, entro o non oltre giorni 10 dalla data di relativa sottoscrizione/emissione;

e) realizzare gli interventi a regola d'arte, in conformità con il progetto tecnico;

f) mantenere le installazioni ed erogare i servizi oggetto di contratto in conformità a quanto stabilito nel medesimo, nonché nei documenti contrattuali, nella documentazione progettuale e nel progetto tecnico;

g) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste nel d. lgs. 50/16 e nel contratto;

h) prestare l'assistenza richiesta dal concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

i) collaborare con il concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del concessionario degli obblighi su esso gravanti ai sensi della legge e del contratto, anche fornendo al concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dello stesso richieste;

l) consegnare il piano economico e finanziario in formato editabile;

m) a provvedere alla rimozione e alla evacuazione dai siti di tutti i materiali di scarto.

4. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel contratto, nei documenti contrattuali, nella documentazione progettuale e nel progetto esecutivo di gestione.

5. Il concessionario si impegna altresì a:

a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal concessionario ed accessibile in tempo reale dal concedente;

b) fornire tempestivamente al concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte del concessionario degli obblighi previsti nel contratto e, ove richiesto, pubblicare tali documenti nel proprio sito web;

c) fornire al responsabile del procedimento tutti i chiarimenti richiesti;

d) partecipare alle visite che il responsabile del procedimento e/o gli incaricati dallo stesso designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di loro competenza;

e) informare tempestivamente il concedente in relazione a:

i. ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione degli interventi o nell'erogazione dei servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'opera e/o dei servizi;

ii. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza dal contratto;

iii. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al concessionario, ai sensi dell'eventuale contratto di finanziamento, per il mancato collocamento delle obbligazioni ove emesse dalla società di progetto ovvero per l'esercizio da parte dei finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del concessionario o l'escussione di garanzie e impegni previsti nel contratto di finanziamento o nel project bond a carico del concessionario o dei soci;

iv. le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi e/o arbitrari da parte o nei confronti del concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere gli obblighi contrattuali;

v. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla concessione ovvero sulla capacità del concessionario di adempiere le obbligazioni contrattuali;

f) inviare con cadenza trimestrale tutte le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato".

6. Il concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del concedente o al verificarsi di uno degli eventi di cui al c. 6, lett. d).

## 11. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal contratto. In particolare, egli è responsabile:

a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni

- contenute e richiamate nel contratto, nei documenti contrattuali e negli allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività del concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione;
- c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al concessionario;
- d) di qualunque danno causato a persone ed a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione degli interventi, della gestione delle opere e delle attività connesse.

## 12. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1, Le parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto dall'art. 3 l. n. 136/10 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il concessionario si obbliga a:

- a) ad utilizzare il c/c bancario o postale dedicato in via esclusiva al contratto, sul quale devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, c. 2, 3, 4 l. 136/10.;
- b) a comunicare al concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del c/c o dalla prima utilizzazione dello stesso per le attività del contratto, gli estremi identificativi del c/c nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul c/c;
- c) a comunicare tempestivamente e comunque non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lett. b) trasmessi al concedente;
- d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto, come di seguito specificati: \_\_\_\_\_.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, c. 9 bis l. n. 136/10.

4. Il concessionario si obbliga altresì:

- a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/10;
- b) a dare immediata comunicazione al concedente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia territorialmente competente quale sede di esecuzione del contratto della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al concedente, al concessionario ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia territorialmente competente quale

sede di esecuzione del contratto qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l. n. 136/10.

8. Il concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 7, lett. c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/10.

9. Il concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, anche nell'atto di concessione, affinché detti numeri vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati.

### 13. FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, imprevisi ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del contratto:

- a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta;
- b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica; d) incidenti aerei;
- e) eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o catastrofi; f) eventi pandemici.

2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al c. 1, la parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti ed i rimedi che intende adottare.

3. Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del contratto, si applicano gli art. 20, 27, 36, 1 c. lett a) punto i.

4. Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'intervento ovvero di fruire del medesimo, ciascuna parte può invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1463 del c.c. Qualora l'evento si verifichi in fase di realizzazione, determinando l'impossibilità definitiva di completamento dell'intervento, la risoluzione comporta il pagamento in favore del concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme di cui all'art. 36 e del contributo già versato dal concedente. Qualora l'evento si verifichi in fase di gestione, determinando l'impossibilità effettiva di fruire dell'intervento, la risoluzione comporta il pagamento in favore del concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme di cui all'art. 36 e del contributo già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse, del cambio e/o di ogni altro onere accessorio.

## SEZIONE IV PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

### 14. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli art. 174 c. 2 e 184 c. 2 d. lgs. 50/16.

2. I soci cui sono affidati direttamente gli interventi iniziali sono tenuti ad eseguirli nel rispetto delle percentuali indicate in sede di offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione del concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.

3. L'esecuzione diretta degli interventi di cui al c. 1 è regolata mediante apposito atto contrattuale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le lavorazioni manifatturiere devono essere concluse entro il termine al rispetto del quale si è vincolato il concessionario in sede di gara. Il predetto termine non può mai essere superiore alla base d'asta fissata in 180 giorni;

b) gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle previsioni del contratto ed in conformità del progetto tecnico;

c) gli interventi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di offerta;

d) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del 2%, si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali ancorché frazionate tra i singoli soci;

4. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'art. 174 d. lgs. 50/16.

5. Il concessionario procede all'affidamento a terzi dei lavori non eseguiti direttamente dai soci mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei requisiti previsti dagli art. 80 e 83 del d. lgs. 50/16, dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

6. Il concessionario si impegna a depositare presso il concedente almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle eventuali attività in subappalto la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di offerta.

6. Il concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del concedente della corretta esecuzione del contratto.

#### 15. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del concessionario attraverso il responsabile unico del procedimento ed i relativi uffici di supporto.

2. Il responsabile unico del procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al direttore dei lavori ed al direttore dell'esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dal d. lgs. 50/16 e dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/18.

3. Il direttore dei lavori esercita le funzioni ed i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione degli interventi di investimento iniziali che comprendono attività manifatturiere. Tali funzioni non possono essere in ogni caso attribuite al concessionario.

4. I compiti del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono regolati dalla disciplina vigente in materia e non potranno in ogni caso essere attribuiti al concessionario.

#### 16. REGOLARE ESECUZIONE

1. Prima dell'avvio di ciascun singolo servizio, tecnici all'uopo nominati dal Responsabile Unico del Procedimento verificheranno la corretta installazione ed il funzionamento delle attrezzature impiegate in vista dell'avvio dello specifico servizio.

2. Il concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o saggio, anche mettendo a disposizione del concedente le strumentazioni ed il personale eventualmente occorrenti.

## 17. MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi, consentiti dall'art. 175 c. 1 e 4 d. lgs. 50/16:
  - a) lavori e servizi supplementari resi necessari e non inclusi nella concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento del concessionario per motivi tecnici ed economici;
  - b) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della concessione;
  - c) sostituzione del concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'art. 175, 1 c.;
  - d) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del contratto, ai sensi dell'art. 175, c. 7;
  - f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'art. 35, c. 1, lett. a d. lgs. 50/16 ed al di sotto del 10% del valore della concessione.
2. L'esecuzione dei lavori di cui al c. 1 è subordinata all'approvazione da parte del concedente del relativo progetto in conformità con quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/18. L'erogazione dei servizi di cui al c. 1 è subordinata all'approvazione da parte del concedente del relativo progetto.
3. La determinazione dei costi dei lavori di cui al c. 1 è effettuata mediante la procedura del value testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal concessionario con almeno due preventivi richiesti dal concedente ad operatori equipollenti di mercato. Il valore dei lavori non può in ogni caso superare il valore della media dei preventivi. La determinazione dei costi dei servizi di cui al c. 1 è effettuata sulla base dei valori definiti nel progetto esecutivo. Il valore dei servizi non previsti nel predetto progetto di gestione è determinato mediante la suddetta procedura di value testing.
4. L'eventuale aumento di valore, determinato da una o più modifiche di cui al c. 1, non può in ogni caso eccedere complessivamente il 50% del valore della concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore comporta l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.
5. Il concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al c. 1. In tali casi, il concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi

connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali errori od omissioni nonché a risarcire il concedente di qualsiasi danno.

6. Le modifiche di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al c. 1, comportano l'aggiornamento del piano economico finanziario, ma non costituiscono condizione per l'avvio della procedura di cui all'art. 34.

7. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il concessionario ai sensi dell'art. 175, c. 7, lett. b) d. lgs. 50/16, né alterare l'allocazione dei rischi.

## 18. SOSPENSIONE E PROROGA DELLE ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE

1. La sospensione e l'eventuale proroga nell'esecuzione delle attività di realizzazione sono ammesse nei casi, modi e tempi previsti dall'art. 107 d. lgs. 50/16 ed art. 10 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/18.

2. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanza oggettive, impreviste ed imprevedibili, atte ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori ed alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte;

b) per ragioni di necessità e di ordine pubblico;

c) per le cause di forza maggiore di cui all'art. 14.

In tal caso, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al concessionario.

3. Il concessionario non può sospendere unilateralmente l'esecuzione dei lavori.

4. In caso di sospensione parziale dei lavori, il concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavori eseguibili.

5. In caso di sospensione totale, il concessionario, che per cause a lui non imputabili sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione ed ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga ai sensi dell'art. 107, c. 5 d. lgs. 50/16.

6. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte per ragioni di necessità o di interesse pubblico ai sensi dell'art. 107 c. 2 d. lgs. 50/16, siano superiori ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque, quando superino sei mesi complessivi, il concessionario può chiedere la risoluzione senza indennità. Se il concedente si oppone alla risoluzione, il concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

7. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui al c.

2, al concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, c. 1, lett. e) d. lgs. 231/02, computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere ed alla consistenza della manodopera accertati dal direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle norme fiscali vigenti.

## 19. PENALI PER RITARDI IN FASE DI REALIZZAZIONE

1. Il concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in fase di realizzazione degli interventi. In tal caso, i giorni di ritardo in fase di realizzazione degli interventi riducono conseguentemente la durata della gestione, fatto salvo quanto previsto dal c. 7.
2. In fase di realizzazione, per ogni giorno di ritardo riconducibile al concessionario rispetto ai termini stabiliti nel cronoprogramma del concessionario ai sensi dell'art. 11, c. 3, lett. b), si applica una penale pari all'1% dell'importo totale dei lavori, al netto dell'IVA.
3. Escluse le ipotesi di cui al c. 2 del presente articolo, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento da parte del concessionario delle obbligazioni di cui all'art. 9, c. 2 ed all'art. 11, si applica una penale pari ad € 100,00.
4. Il concedente per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all'art. 34.
5. Qualora il cumulo degli importi dovuti al concessionario a titolo di penali sia complessivamente superiore al valore del 20% da computare sull'importo totale dei lavori al netto dell'IVA, il concedente può esercitare le facoltà di cui all'art. 38.
6. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno. E' fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382 c.c.
7. Qualora il concessionario recuperi i ritardi maturati, assicurando il rilascio del certificato di regolare esecuzione con esito positivo al termine stabilito nel cronoprogramma del concessionario, senza aver cagionato danni al concedente, le somme versate a titolo di penale sono restituite al concessionario, senza interessi o ulteriori oneri.

## SEZIONE V GESTIONE

### 20. FASE DI GESTIONE

1. La gestione dei servizi di cui agli artt. 24 e 26 ha inizio a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione degli interventi manifatturieri.
2. Il concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del concedente della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto, anche in caso di subappalto e/o affidamento diretto ai sensi del c. 3.
3. In caso di affidamento diretto da parte del concessionario ai propri soci, da regolare mediante apposito atto contrattuale, valgono le seguenti condizioni:
  - a) i soci che svolgono direttamente i servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel bando di gara;
  - b) i servizi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni del progetto di esecuzione;
  - c) i servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di offerta.

4. Il concessionario procede all'affidamento a terzi dei servizi non eseguiti direttamente dai soci, mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del d. lgs. 50/16, nel rispetto dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 d. lgs. 50/16 e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara.

5. Il concessionario si impegna a depositare presso il concedente, entro e non oltre 15 giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto/subappalto, la copia autentica del contratto di appalto/subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte dell'appaltatore/subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

## 22. SERVIZI DI DISPONIBILITA' E ACCESSORI

1. Il concessionario si obbliga a fornire tutti i servizi di disponibilità dell'opera e tutti i servizi accessori alla disponibilità, necessari a garantire la piena fruibilità delle realizzazioni secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel progetto tecnico.

2. In particolare, il concessionario si impegna a fornire al concedente le prestazioni relative alla gestione dei parcheggi e delle aree adibite alla sosta a pagamento, alla gestione delle contravvenzioni elevate dagli ausiliari del traffico, alla gestione delle contravvenzioni elevate dalla Polizia Municipale, all'installazione di un sistema di controllo "Targa System", all'installazione ed alla gestione di telecamere c.d. smart per il monitoraggio del passaggio di autoveicoli, alla realizzazione ed al controllo di zone a traffico limitato, alla realizzazione ed alla gestione della segnaletica stradale, al ripristino stradale post-incidenti, al servizio di carro gru, all'installazione ed alla gestione di centraline di monitoraggio della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico, alla gestione di servizi di mobilità alternativa; ad una campagna di comunicazione e di ascolto dei cittadini; alla installazione di colonnine di ricarica auto elettriche alla realizzazione di una rete per la mobilità sostenibile; al servizio di pronto intervento per la messa in sicurezza del manto stradale dei tratti di strada interessati da stalli. Rientra tra le prestazioni anche la gestione del parcheggio annesso all'area mercatale; a fronte dei ricavi proveniente anche senza parcometro da quest'ultima (di sua esclusiva competenza), il concessionario garantirà la pulizia e la vigilanza dello spazio.

3. È inteso tra le parti che:

a. al termine del periodo di durata della concessione, il complessivo sistema e le strumentazioni in cui esso si articola oggetto del presente contratto saranno trasferiti in piena proprietà del concedente, senza che null'altro il concessionario possa avere a pretendere;

4. Il concessionario si impegna a svolgere tutta la manutenzione ordinaria e tutta la manutenzione straordinaria programmate della segnaletica e delle installazioni e delle loro parti con le modalità ed i tempi previsti nel programma tecnico, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della concessione, con l'obbligo alla scadenza della stessa di consegnare l'opera al concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d'uso così come progetto di esecuzione.

5. Il concessionario si impegna altresì a propria cura e spese a garantire al concedente la salvaguardia degli interventi dai vizi sopravvenuti derivanti da progettazione e/o costruzione ed a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione dell'opera e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dell'opera per tutta la durata del contratto.

6. Il concessionario si obbliga a fornire i servizi di cui a c. 2 e 3 per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24.

## 22. RIMESSA A GARA DI SERVIZI ACCESSORI ALLA DISPONIBILITA' (MARKET TEST)

1. Non sussistono servizi accessori alla disponibilità, soggetti al market test.
2. Allo scadere dei 10 anni di durata della concessione di gestione del servizio, la medesima si intenderà replicata (con possibili modifiche ad iniziativa della concedente per attività corrispondenti ad importi non superiori al 20% dell'importo originario) agli stessi prezzi, patti e condizioni salvo che l'Amministrazione comunale non decida di internalizzare le attività oggetto di concessione.

## 23. ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI

1. Il concessionario si obbliga a fornire per tutta la durata del contratto i servizi commerciali ed a tariffa aggiuntivi come da progetto tecnico e Piano Economico Finanziario.
2. Nella fornitura dei servizi di cui al comma precedente, il concessionario è tenuto a rispettare tutte le condizioni stabilite nel progetto di esecuzione e nell'offerta tecnica.

## 24. SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI

1. La sospensione e l'eventuale proroga della fornitura dei servizi sono ammessi nei casi, tempi e modi di cui all'art. 107 d. lgs. 50/16.
2. La sospensione totale o parziale della fornitura di servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, imprevedute ed imprevedibili, atte ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla fase di gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura ed alla ripresa della medesima. La fornitura dei servizi può essere sospesa:
  - a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei servizi a regola d'arte;
  - b) per ragioni di necessità e di ordine pubblico;
  - c) per le cause di forza maggiore di cui all'art. 13.In tal caso, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al concessionario.
3. Il concessionario non può sospendere unilateralmente la gestione.
4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al c. 2, il concessionario che non sia in grado di prestare il servizio in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il servizio che non può essere prestato nonché i servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'evento.
5. Il direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei servizi, compilando – se possibile con l'intervento del concessionario o di un suo legale rappresentante – il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del servizio sospeso, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione non coincida con il responsabile unico del procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo pec a quest'ultimo entro e non oltre giorni 5 dalla data della redazione.
6. Il concedente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, tra cui il grave pericolo ed imminente di

danno alla salute, all'integrità fisica ed alla sicurezza, dando preavviso scritto al concessionario entro un termine non inferiore a giorni 15.

7. Nelle ipotesi di cui al c. 2:

- a) i corrispettivi di cui all'art. 25 continueranno ad essere corrisposti dal concedente, qualora la sospensione non ecceda massimo 5 giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;
- b) qualora la sospensione, singolarmente o nel caso di più eventi cumulativamente considerati ecceda giorni 5 di cui alla lett. a) decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal relativo verbale, il concessionario può chiedere la proroga del termine di gestione del servizio di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione ecceda i mesi 3 (tre) determinando una variazione dell'indicatore di equilibrio denominato Tir Azionista superiore a due punti percentuali, potranno avviare la procedura di revisione del piano economico finanziario di cui all'art. 33.
8. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del servizio interessato dall'evento, indicando per ciascuno di essi i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione non coincida con il responsabile unico del procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo pec a quest'ultimo entro e non oltre giorni 5 dalla data della redazione.
9. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi disposta per cause diverse da quelle di cui al c. 2, al concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'art. 19, c. 7, in quanto compatibili.

## 25. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

1. A titolo di corrispettivo per la realizzazione del sistema integrato e per la gestione integrata di tutti i servizi al concessionario spetteranno:
- Una percentuale sulle entrate che il Comune percepirà come corrispettivo del pagamento della sosta che verrà identificata dal ribasso offerto dal concorrente sulla percentuale individuata come base d'asta in sede di gara pari al ... %
  - Una percentuale sulle entrate che il Comune percepirà come corrispettivo del pagamento delle infrazioni al codice della strada che verrà identificata dal ribasso offerto dal concorrente sulla percentuale individuata come base d'asta in sede di gara pari al ... %
2. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato sul conto corrente di cui all'art. 12, 2 c., entro giorni 15 dalla data di ricezione della fattura elettronica relativa al periodo mensile di riferimento, secondo le modalità di cui ai commi successivi, previa verifica da parte del responsabile del procedimento del corretto adempimento delle prestazioni e della correttezza delle somme dovute.
3. La prima rata del corrispettivo decorre dalla messa in esercizio del sistema integrato ed è corrisposta nel mese successivo al mese di effettiva fornitura del servizio. L'ultima rata dei medesimi corrispettivi è dovuta esclusivamente per il periodo residuo intercorrente tra l'ultima fattura liquidata e la scadenza del contratto.
4. Fermo quanto previsto all'art. 41, nel caso di ritardo da parte del concedente nella corresponsione dei corrispettivi, sono dovuti sulle somme non pagate gli interessi moratori. Ai fini della decorrenza degli stessi si applicano i termini stabiliti dall'art. 4, 2 c. del d. lgs. 231/02 e s.m.i.; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell'art. 2, 1 c., lett. e) del predetto d. lgs., e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo art. 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.

## 26. TARIFFE

1. Per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 22, il concessionario si impegna a fissare le tariffe individuate nell'allegato PEF ed aggiornate secondo i meccanismi descritti nell'allegato medesimo. Il concessionario si impegna altresì a far applicare le medesime tariffe ai terzi eventualmente affidatari della gestione dei servizi stessi.

SEZIONE VI EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO  
(P.E.F.)

27. EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. Le parti prendono atto che l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel piano economico finanziario valutati congiuntamente:

- Tasso Interno di Rendimento dell'Azionista (Tir Azionista) pari a [11,27%];
- Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir Progetto) pari a [12,12%];
- [eventuale] Valore Attuale Netto del Progetto (VAN Progetto) pari a [€ 3.012.418,84 ]
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo è pari a [1,71];

28. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le parti procedono alla revisione del piano economico finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del d. lgs. 50/16, qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario determinata da eventi non riconducibili al concessionario ed evidenziata dalla variazione degli indicatori di equilibrio di cui all'articolo 33. Rientrano tra i predetti eventi solo le seguenti fattispecie:

- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'opera e dei servizi, qualora la variazione dell'indicatore di equilibrio denominato Tir Azionista sia superiore a due punti percentuali;
- b) il mancato o ritardato rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 9, comma 1, riconducibile al concedente;
- c) nei casi di sospensione di cui all'articolo 24, comma 7, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione del servizio ecceda il periodo di 3 mesi e qualora la variazione dell'indicatore di equilibrio denominato Tir Azionista sia superiore a due punti percentuali.

2. Nel caso in cui l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario risulti più favorevole per il concessionario, la revisione del piano economico finanziario è effettuata a vantaggio del concedente. In tal caso, il concedente dà comunicazione scritta al concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del piano economico finanziario, ne dà comunicazione scritta al concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) piano economico finanziario in disequilibrio, in formato editabile;
- b) piano economico finanziario revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del piano economico finanziario revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel contratto di quanto previsto nel piano economico finanziario revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le parti avviano senza indugio la revisione del piano economico finanziario.

4. La revisione del piano economico finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio economico finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al concessionario.

5. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 41. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 41, c. 2.

## SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

### 29. CAUZIONI

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto relative alla realizzazione degli interventi, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all'articolo 20 eventualmente pagate in eccedenza, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il concessionario presta, contestualmente alla stipula del contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, c. 1, del d. lgs. 50/16, con le modalità di cui all'art. 93, c. 2 e 3, del medesimo d. lgs. La predetta garanzia, rilasciata da [•], è pari al *[10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell'art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del d. lgs.]* dell'importo totale dell'investimento complessivo oggetto del contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 93, c. 7, del d. lgs. 50/16.

2. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla gestione dell'opera, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, e del rimborso delle somme di cui all'articolo 28 eventualmente pagate in eccedenza, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il concessionario si impegna a prestare, prima dell'avvio della gestione, la garanzia definitiva di cui all'art. 103, c. 1, d. lgs. 50/16, nelle modalità di cui all'art. 93, c. 2 e 3 del d. lgs. 50/16, per un importo pari al *[10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell'art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del d. lgs. 50/16]* dell'importo biennale dei corrispettivi di cui all'articolo 27. Tale cauzione ha validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della concessione.

3. Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal d. lgs. 50/16 o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

### 30. POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il concessionario stipula le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal d. lgs. 50/16 o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

- a) polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, c. 7, del d. lgs. 50/16, a copertura:
  - (i) dei danni subiti dal concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione degli interventi, per un importo pari all'importo complessivo dei lavori;
  - (ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a 5% dell'importo totale degli interventi manifatturieri;
- b) integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali maggiori lavori da effettuare.

2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto b), decorre dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e risultante dal relativo certificato.

3. Il concessionario si impegna a consegnare le polizze tassativamente prima dell'inizio dei lavori.

4. Il concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 1891 del c.c., con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del d.lgs. 209/05 e s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, limitatamente alla fase di gestione, per un massimale di importo minimo pari ad € 1.000.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona e per danni a cose, per tutta la durata della concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:

a) i danni o pregiudizi causati al concedente, ai dipendenti e consulenti del concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei servizi;

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal concessionario nell'ambito della concessione;

c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'opera gestita dal concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine. Copia delle predette polizze deve essere consegnata al concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della fase di gestione.

5. Il concessionario deve altresì consegnare al concedente:

a) almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 103, comma 7, del d. lgs. 50/16 unitamente ai relativi certificati di assicurazione;

b) entro e non oltre la data di emissione del certificato di regolare esecuzione, copia delle polizze di cui all'articolo 103, comma 8, del d. lgs. 50/16 unitamente ai relativi certificati di assicurazione.

Il concessionario deve consegnare al concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della fase di gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del d. lgs. 50/16, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.

6. Il concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al concedente, ai dipendenti e consulenti del concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei servizi.

7. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del concessionario.

8. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
9. Qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il concedente può risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 37 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

### 31. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI

1. Il concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del concessionario, in favore dei finanziatori dell'opera, del pegno sulle azioni del concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del contratto nei confronti del concedente.
2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal contratto e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del concessionario, lo stesso concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al concessionario in base al contratto.
3. Il concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.

## SEZIONE VIII VICENDE DELLA CONCESSIONE

### 32. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 11, c. 3, lett. b) ed e), da parte del concessionario è causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.
2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal concedente entro 10 giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal concessionario per le attività di progettazione.
4. In caso di risoluzione di diritto del contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo concessionario; (iii) le penali a carico del concessionario.

### 33. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 35 e 38, il concedente, qualora il concessionario sia inadempiente agli obblighi del contratto, può avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453 c.c, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del c.c. e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a trenta giorni. La diffida ad

adempire deve essere comunicata a [*indicare l'ufficio e il nominativo del responsabile*], all'indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata, tra l'altro, nei seguenti casi:

- a) mancata costituzione e mantenimento in favore del concedente di una garanzia di cui all'articolo 30;
- b) superamento dell'importo massimo dovuto dal concessionario a titolo di penali per ritardi in fase di realizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6;
- c) gravi vizi o difformità degli interventi;
- d) perimento totale o parziale degli interventi dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
- e) grave danneggiamento dell'intervento dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
- f) superamento dell'importo massimo dovuto dal concessionario a titolo di penali per l'indisponibilità dell'opera;
- g) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 30 e 31;
- h) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
- i) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, c. 5, del d. lgs. 50/16, e fiscali.

3. In caso di risoluzione del contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal concessionario in favore del concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le parti valutano le seguenti voci:

- a) qualora gli interventi non abbiano raggiunto la fase di regolare esecuzione o non abbia superato il vaglio con esito positivo:
  - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinché l'opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla documentazione progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e); (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo concessionario; (iv) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla documentazione progettuale approvata, al netto del contributo eventualmente già corrisposto dal concedente; (v) le penali a carico del concessionario.
- b) qualora l'opera abbia superato la fase di verifica di regolare esecuzione:
  - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinché l'opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla documentazione progettuale approvata, nei casi di cui al c. 2, lettere c), d) ed e); (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo concessionario; (iv) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla documentazione progettuale approvata, al netto del contributo eventualmente già corrisposto dal concedente e al netto dell'ammortamento; (v) le penali a carico del concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il concedente e il concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del direttore dei lavori, apposito verbale entro 5 giorni successivi al provvedimento del concedente che dichiara la risoluzione del contratto. Qualora le parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 30 giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le eventuali somme spettanti al concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

6. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora l'opera abbia superato il vaglio di regolare esecuzione ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del contratto.

#### 34. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1. Il concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al d. lgs. 159/11;
- c) una sentenza di condanna del concessionario passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, c. 1, del d. lgs. 50/16;
- d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, c. 9-bis, della l. 136/10, e dell'art.13.

2. Nei casi di cui al c. 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al concedente:

- (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iii) le penali a carico del concessionario.

#### 35. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora si verificano le condizioni di risoluzione del contratto per inadempimento del concessionario, i finanziatori, ai sensi dell'art. 176, c. 8, del d. lgs. 50/16 possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione in luogo del concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del concedente ai sensi dell'art. 176, c. 8, del d. lgs. 50/16, i finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del concessionario, il concedente si impegna a sospendere la risoluzione del contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del concedente, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 176, c. 8, del d. lgs. 50/16, di avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione). Ove tale termine decorra senza che i finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il contratto si intenderà risolto di diritto.

3. Il concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata dai finanziatori a condizione che:

- a) la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla documentazione di gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della concessione alla data del subentro;
- b) la società si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito, entro i 90 giorni successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con la società designata, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente c. 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

4. Qualora i finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del c. 2 ovvero qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al c. 3, il concedente procede alla risoluzione del contratto, con l'obbligo a carico del concessionario di consegnare tutti i beni immobili al concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente articolo 34, c. 5.

### 36. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il concessionario, qualora il concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del c.c. e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a 10 giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del contratto. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata al seguente ufficio [•], indirizzo di posta elettronica certificata [•].

2. Qualora gli interventi abbiano superato il vaglio di regolare esecuzione ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del servizio, il concessionario dovrà proseguire nella gestione, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per 6 mesi.

3. Qualora intervenga la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, il concedente dovrà corrispondere al concessionario:

a) il valore degli interventi realizzati conformemente alla documentazione progettuale approvata, come risultante dal certificato di regolare esecuzione, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di valutazione di regolare esecuzione, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla documentazione progettuale approvata;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal concessionario in conseguenza della risoluzione del contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di verifica di regolare esecuzione del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato al contratto per gli anni residui di gestione della concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal concedente al concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il concedente e il concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del direttore dei lavori, apposito verbale entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 30 giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le somme corrisposte dal concedente al concessionario di cui al c. 3 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del d. lgs. 50/16. Tali somme sono indisponibili da parte del concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

### 37. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione può essere revocata dal concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al seguente ufficio [•], indirizzo di posta elettronica [•] del concessionario.
2. In caso di revoca della concessione ai sensi del presente articolo, si applicano i commi 3, 4 e 5, dell'art. 38.

### 38. RECESSO

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario non sia raggiunto entro 90 giorni, la parte interessata può recedere dal contratto.
2. In caso di recesso dal contratto ai sensi del presente articolo, le parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, apposito verbale entro 10 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi sulla base delle seguenti voci:
  - a) il valore degli interventi realizzati conformemente alla documentazione progettuale approvata, come risultante dal certificato di regolare esecuzione, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di controllo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla documentazione progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;
  - b) i costi sostenuti o da sostenere dal concessionario in conseguenza del recesso dal contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
  - c) i corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione;
  - d) gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal concedente in relazione ai costi necessari affinché i lavori e/o i servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla documentazione progettuale approvata.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b), c) e d) si intende al netto di quanto già corrisposto dal concedente al concessionario.

3. Le eventuali somme spettanti al concessionario di cui al c. 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori e sono indisponibili da parte del concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 3 mesi successivi alla compilazione del verbale di cui al c. 2. Pertanto, l'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.
4. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora l'opera abbia superato il vaglio di regolare esecuzione ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del contratto.
5. Fermo restando quanto previsto al precedente c. 4, il concessionario potrà chiedere di continuare a gestire l'installazione alle medesime modalità e condizioni del contratto fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al c. 2.

### 39. SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza della concessione, gli impianti, le relative pertinenze e attrezzature, i materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei servizi passano di diritto, a titolo gratuito, nella piena disponibilità del concedente, salvo proroga.

#### 40. EFFICACIA

1. Il contratto è efficace dal momento della sua firma, richiamate la condizione di cui alle premesse.

#### 41. COMUNICAZIONI

1. Le parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle parti ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- a) per il concedente: [*indicare l'indirizzo PEC*];
- b) per il concessionario: [*indicare l'indirizzo PEC*].

3. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

#### 42. FORO COMPETENTE

1. Il foro competente per dirimere eventuali controversie dall'esecuzione del presente accordo è il Tribunale di Napoli. E' esclusa la competenza arbitrale, al pari di modalità alternative di risoluzione delle controversie.

#### 43. RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI

1. Si rinvia al c.c. ai fini dell'integrazione del presente documento negoziale ed alle altre normative vigenti in materia.

2. Le parti si impegnano a trattare i reciproci dati secondo la normativa in materia di GDPR.

## **ALLEGATI**

### **ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Documento [1]: Individuazione delle aree oggetto di intervento e di gestione da parte del Concessionario

Documento [2]: Progetto tecnico

Documento [3]: Cronoprogramma

Documento [4]: Meccanismo di rettifica del Corrispettivo di disponibilità Documento

Documento [5]: Piano Economico Finanziario della Concessione

Documento [6]: Cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice e polizze

Documento [7]: Offerta del concessionario (in formato elettronico)

Documento [8]: Documentazione di Gara (in formato elettronico)

Documento [9]: Estremi del conto corrente dedicato del Concessionario e dati identificativi delle persone delegate ai sensi dell'articolo 12 del Contratto

## ALLEGATO 2: DEFINIZIONI

L'elenco delle definizioni di seguito riportate è meramente indicativo e non esaustivo. Ciascuna Amministrazioni è tenuta a valutarne l'opportunità e la coerenza rispetto ai singoli casi di specie oggetto di intervento, al fine di correggere, integrare o semplificare l'elenco proposto.

### DEFINIZIONI

**Allegati**: parti integranti e sostanziali del Contratto contenenti l'elenco dei Documenti Contrattuali (Allegato 1), le definizioni (Allegato 2), la matrice dei rischi (Allegato 3).

**Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario**: la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che dia luogo a:

- (i) con riferimento al parametro DSCR: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (ii) con riferimento al parametro LLCR: variazione di almeno [•] rispetto al parametro valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (iii) con riferimento al parametro TIR di Progetto: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del contratto;
- (iv) con riferimento al parametro TIR dell'Azionista: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- (v) con riferimento al parametro VAN di Progetto: [];
- (vi) con riferimento al parametro VAN dei soci: [];

**Autorizzazioni**: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell'Opera, alla prestazione dell'attività primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante;

**Bando di Gara**: atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il Concedente ha indetto la gara per l'affidamento della Concessione;

**Capitolato di Gestione**: indica l'allegato [•] al Contratto costituito dal Capitolato di gestione tecnica e funzionale dell'Opera e dei Servizi Accessori alla Disponibilità, nonché dai Capitolati di gestione relativi ai Servizi Commerciali e Servizi a Tariffa, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, i parametri di controllo, le penali e i meccanismi di pagamento e revisione degli stessi per tutto il periodo di durata del Contratto;

**Certificato di regolare esecuzione**: Certificato rilasciato dal Responsabile unico del procedimento attestante il funzionamento corretto dei sistemi realizzati dal concessionario in sede di investimento;

**Codice identificativo di Gara (CIG)**: il codice alfanumerico obbligatorio di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto;

**Codice**: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

**Codice Unico di Progetto (CUP)**: il codice alfanumerico di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;

**Concedente**: il soggetto per conto del quale si realizza l'Opera e sono erogati i Servizi [*indicare la denominazione precisa*] con sede legale in [·], via [·] n. [·], C.F./P.I. [·] ai sensi del Contratto;

**Concessionario**: l'aggiudicatario della Concessione [*indicare la denominazione precisa*] con sede legale in [·], via [·] n. [·], C.F./P.I. [·] ai sensi del Contratto e la Società di Progetto a seguito del subentro all'aggiudicatario;

**Concessione**: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dal Contratto, ai sensi dell'articolo 164 e ss del Codice;

**Consegna dei Lavori**: l'atto con cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle aree ai fini della realizzazione dell'Opera oggetto di Concessione, attestato mediante redazione del verbale di consegna di cui alla Linea Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

**Contratto**: il presente Contratto, inclusivo delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito della Concessione;

**Contratto di Appalto**: è il contratto che intercorre tra il Concessionario e gli/l'esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;

**Contratto di Finanziamento**: il contratto di finanziamento sottoscritto in data [·] ovvero che sarà sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine del reperimento della provvista finanziaria relativa, *inter alia*, a coprire parte dei costi di progettazione e/o costruzione e/o manutenzione dell'Opera [nei limiti di quanto indicato nel Piano Economico Finanziario];

**Contributo**: il contributo pubblico riconosciuto in conto investimenti al Concessionario a titolo di prezzo ai sensi dell'articolo 165, comma 2, del Codice e dell'articolo 21 del Contratto;

**Convenienza Economica**: la capacità del progetto di creare valore durante il periodo di efficacia del Contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito;

**[Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori]**: il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;]

**Corrispettivi/Canoni**: i corrispettivi da riconoscere complessivamente al Concessionario in conto gestione, costituiti dal Corrispettivo di Disponibilità e (eventualmente) dal Corrispettivo per i Servizi Accessori alla Disponibilità, ai sensi dell'articolo 21 del Contratto;

**Corrispettivo/Canone di Disponibilità**: il corrispettivo da corrispondere al Concessionario per il mantenimento degli standard tecnici e funzionali dell'Opera ai sensi dell'articolo 21 del Contratto e del Capitolato di Gestione;

**Corrispettivo/Canone per i Servizi Accessori alla Disponibilità**: (*eventuale in quanto servizi che possono essere affidati a terzi*) il corrispettivo da corrispondere al Concessionario, per la fornitura dei servizi diversi da quelli necessari a garantire la piena disponibilità e fruibilità dell'Opera, ai sensi dell'articolo 21 del Contratto e del Capitolato di Gestione;

**Cronoprogramma**: il documento che forma parte integrante del Progetto Esecutivo contenente l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e realizzazione degli interventi fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione, ivi compresi i tempi previsti per l'ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione dell'Opera

e alla regolare prestazione dei Servizi;

**Direttore dei Lavori**: il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione dell'Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni del Contratto;

**Direttore dell'Esecuzione**: figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei documenti contrattuali;

**Direzione dei Lavori**: la funzione e il corrispondente ufficio individuato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'Opera, nel rispetto di quanto previsto del Contratto;

**Disponibilità dell'Opera**: la gestione funzionale dell'Opera nel rispetto degli standard tecnico-funzionali e degli Indicatori di Performance stabiliti nel Capitolato di Gestione;

**Documentazione di Gara**: tutti i documenti relativi alla gara e così denominati: [ad es. Bando di Gara; lettera di invito, specifiche tecniche ecc.] [da rivedere e adattare al caso concreto; a seconda del caso potranno essere inseriti anche riferimenti ai documenti contenenti istruzioni e informazioni fornite ai concorrenti, lo statuto della Concessionaria, capitolati speciali etc.];

**Documentazione Progettuale**: il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo;

**Documenti Contrattuali**: i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati nell'Allegato 1 del Contratto;

**DSCR (Debt Service Cover Ratio)**: indica il rapporto tra (i) l'importo del Flusso di Cassa Disponibile nei [6/12] mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di [6/12] mesi;

**Equilibrio Economico Finanziario**: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dell'Opera ai sensi e per gli effetti degli articoli 165, comma 2, e 3, comma 1, lett. fff), del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell'articolo 34 del Contratto, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;

**Fase di Costruzione**: il periodo intercorrente fra la data di avvio dei lavori risultante dal verbale di Consegna dei Lavori e la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

**Fase di Gestione**: il periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione con esito positivo e la data di scadenza della Concessione;

**Fase di Progettazione**: il periodo intercorrente fra la data di efficacia del Contratto e l'avvio della Fase di Costruzione;

**Fattura Elettronica**: fattura emessa ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

**Finanziatori**: gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformità ai requisiti di cui all'art. 185 del Codice, in qualsiasi caso in relazione alla realizzazione dell'Opera, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

**Flusso di Cassa Disponibile**: la differenza, in ogni periodo della fase di gestione (per esempio, ad ogni data di calcolo successiva alla data di completamento dell'Opera), tra (i) i ricavi

di progetto incassati o da incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o Corrispettivi in conto gestione e

(ii) i costi operativi pagati o da pagare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell'IVA);

**Forza Maggiore:** fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto.

**Indicatori di Equilibrio:** il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell'azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'azionista, elementi costitutivi dell'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;

**Indicatore di Performance:** è l'indicatore chiave di prestazione (in inglese *Key Performance Indicators*), riportato nel Capitolato di Gestione, che consente di monitorare l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità dell'Opera;

**LLCR (Long Life Coverage Ratio):** è, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e (ii) la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;

**Livello Minimo:** il livello dell'Indicatore di Performance, come specificato nel Capitolato di Gestione, che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;

**Livello Obiettivo:** il livello dell'Indicatore di Performance che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello ottimale della relativa caratteristica prestazionale;

**Manutenzione Ordinaria:** le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lett. oo-*quater*), del Codice;

**Manutenzione Straordinaria:** le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lett. oo-*quinqies*), del Codice;

**Messa in Esercizio:** la data di effettivo inizio dell'erogazione dei Servizi, risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario;

**Offerta:** tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione;

**Opera:** l'opera [*specificarne la denominazione* •] oggetto della Documentazione Progettuale approvata dal Concedente;

**Parti:** il Concedente e il Concessionario;

**Piano Economico Finanziario (PEF):** l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione dell'Opera per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato da [•], allegato al Contratto sub [*indicare all. n.* •], comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni;

**Piano Economico Finanziario in Disequilibrio:** il Piano Economico Finanziario allegato al contratto, in formato editabile, e modificato solo in relazione ai valori che hanno subito mutamenti a seguito della manifestazione degli eventi di cui all'articolo 34, comma 1;

**Piano Economico Finanziario Revisionato:** il Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a ripristinare l'Equilibrio Economico e Finanziario;

**Piano di Manutenzione dell'Opera:** il documento che deve corredare il Progetto Esecutivo ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del Codice. Esso illustra, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. È costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del Responsabile del Procedimento: a) il manuale d'uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione.

**Piano Particellare degli Espropri:** il frazionamento catastale delle aree interessate dai lavori. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni;

**Project Bond:** le obbligazioni e/o i titoli di debito (in entrambi i casi anche dematerializzati) emessi dalla Società di Progetto ai fini del finanziamento della progettazione, costruzione e manutenzione dell'Opera in conformità all'articolo 185 del Codice.

**Progetto Definitivo:** il progetto di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ovvero è posto a base di gara;

**Progetto Esecutivo:** il progetto di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ovvero è posto a base di gara;

**Progetto di Fattibilità Tecnica Economica:** il progetto di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del Codice;

**Programma Manutentivo:** documento allegato al Progetto Esecutivo che indica la quantità e la qualità degli interventi manutentivi programmati, sia ordinari che straordinari;

**Quadro Economico:** il documento che - in relazione alla specifica tipologia dell'intervento e in rapporto al livello di progettazione - deve comprendere: l'importo dei lavori; gli oneri della sicurezza; le spese di progettazione; gli ulteriori oneri di spettanza del concessionario quali rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione, allacciamenti ai pubblici servizi, imprevisti, acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese per attività tecnico- amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al Direttore dei Lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice; spese per incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice; eventuali spese per commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 77 del Codice; spese per pubblicità e, ove previsto, per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche eventualmente previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per il vaglio tecnico amministrativo dei collaudi specialistici; spese per le indagini archeologiche, laddove previste; spese per la pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del Codice e decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, I.V.A ed eventuali altre imposte. Il quadro economico indica, inoltre, tra le somme a disposizione, ove previsti, gli importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, quelli per il monitoraggio ambientale, gli importi per l'esecuzione delle indagini e prove geotecniche, nonché gli importi per indagini geologiche, idrologiche ed idrauliche. Al quadro economico è allegato una specifica del Piano Economico e Finanziario di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione: a) dell'arco temporale prescelto; b) del totale dei costi a carico del concessionario e inseriti nel quadro economico e suddivise in spese per lavori; c) dell'eventuale prezzo che l'amministrazione prevede di riconoscere per consentire al Concessionario di perseguire l'Equilibrio Economico Finanziario;

d) dell'eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento o a titolo di prezzo, dei beni; dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

**Responsabile del Procedimento:** il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi del Codice e delle Linee Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

**Servizi:** congiuntamente i Servizi di Disponibilità, i Servizi Accessori alla Disponibilità, i Servizi a Tariffa e i Servizi Commerciali;

**Servizi Accessori alla Disponibilità:** i servizi che concorrono a garantire la piena fruibilità dell'Opera e che il Concessionario può eventualmente affidare a soggetti terzi e disciplinati nel Capitolato di Gestione (per esempio, lavanderia e mensa);

**Servizi Commerciali:** i servizi individuati come tali nel Contratto che il Concessionario può fornire agli utenti anche attraverso soggetti terzi (per esempio, locazione di spazi a uso commerciale, bar, edicola);

**Servizi a Tariffa:** i servizi svolti nei confronti dell'utenza soggetti a Tariffa e individuati come tali nel Contratto (per esempio, parcheggio);

**Servizi di Disponibilità:** i servizi di carattere tecnico e funzionale che consentono la piena e costante fruibilità dell'Opera, nel rispetto dei parametri individuati nel Capitolato di Gestione, e che garantiscono la perfetta funzionalità e manutenibilità dell'Opera, pur attraverso la risoluzione di eventuali vizi, anche sopravvenuti;

**Società di Progetto:** [indicare la denominazione precisa], partecipata dai soggetti [indicare la denominazione precisa] e costituita ai sensi dell'articolo 184 del Codice, che subentra all'aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario;

**Soggetto Espropriante:** il titolare del potere di espropriare che cura il relativo procedimento;

**Solidità Patrimoniale:** l'attitudine dell'impresa di far fronte agli impegni di pagamento, nel medio-lungo periodo che si traduce nelle capacità di sostenere le esigenze finanziarie generate dalla gestione corrente e, soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell'equilibrio patrimoniale. Il calcolo dell'indice di solidità patrimoniale è disciplinato dalla delibera CIPE n. 30 del 19 luglio 2013 pubblicata sulla G.U. n. 297/2013;

**Sostenibilità Finanziaria:** la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

**Spese Tecniche:** le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in Fase di Progettazione ed esecuzione, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

**Stato Avanzamento Lavori (SAL):** il documento contabile, predisposto e tenuto dal Direttore dei lavori, come definito dall'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49;

**Tariffe:** le tariffe applicabili dal Concessionario per la prestazione dei Servizi Commerciali soggetti a Tariffa ai sensi dell'articolo 22 del Contratto;

**TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Azionista:** indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati agli azionisti, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

---

**TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto:** il tasso di rendimento, in termini percentuali, dei flussi di cassa associati al Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;

**Value Testing:** il metodo adottato per definire il valore dell'incremento dei costi di investimento e/o di gestione e nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato metodo;

**VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto:** il valore creato o disperso dal progetto, in termini finanziari, nell'arco del periodo della Concessione;

**VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti:** il valore creato o disperso, in termini finanziari, dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo della Concessione,

**Varianti:** le modifiche progettuali imposte o richieste da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, effettuate in corso d'opera, su richiesta del Concedente e/o del Concessionario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 del Contratto.